



Lodi, 14 luglio 2015
Prot. N. 28725 /2015
Cat. 09 Cl. 04 - f.

Ordinanza n. 349 del 15 luglio 2015

IL SINDACO

Premesso:

- che nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio 2015 è in programma la manifestazione denominata "La notte bianca di Lodi";
- che in occasione di tale evento è prevista l'affluenza di un numero considerevole di persone, in parte provenienti da fuori provincia e regione;

Valutata l'opportunità di prevenire potenziali situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana connesse alla prevedibile dispersione di un elevato quantitativo di bottiglie in vetro, che potrebbero costituire una fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto di dover prevenire tale rischio adottando uno specifico provvedimento di divieto di detenzione e di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro in occasione della predetta manifestazione;

Richiamati i divieti stabiliti dall'art. 54 della legge n. 120/2010, di seguito sintetizzati:

1. divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 in tutti i pubblici esercizi;
2. divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi di vicinato dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito – con modificazioni- nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008 ed il successivo intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 115/2011);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, è fatto divieto a chiunque di detenere e/o di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, dalle ore 20,00 del 18 luglio alle ore 6,00 del 19 luglio 2015.



Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981.

In caso di reiterazione (violazioni accertate nell'arco temporale di vigenza della presente ordinanza) sarà applicata la sanzione accessoria di una giornata di sospensione dell'attività.

La Polizia Locale è demandata a fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Il presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto di Lodi, è inviato per conoscenza alle Forze di Polizia ex art. 16 Legge n. 121/1981.

Viene inoltre pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Lodi e trasmesso alle associazioni di categoria ed agli organi di informazione affinché ne venga data la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Lodi entro trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

IL SINDACO
Simone Uggetti